

Rev. 0 del 11.12.2024

Pagina 1 di 10

# **INDICE**

| 1.0 Premessa   | 2  |
|--|----|
| 2.0 Definizioni e riferimenti normativi                    | 2  |
| 3.0 Scopo e campo di applicazione                          | 3  |
| 4.0 Destinatari  | 3  |
| 5.0 Comunicazione e informazione                           | 4  |
| 6.0 Requisiti della segnalazione                           | 4  |
| 7.0 Canali interni di segnalazione                         | 4  |
| 7.1 Gestore della segnalazione                             | 4  |
| 7.2 Gestione della segnalazione                            | 5  |
| 7.3 Verifica preliminare                                   | 6  |
| 7.4 Esiti della segnalazione e comunicazione dei risultati | 6  |
| 7.5 Archiviazione della segnalazione                       | 7  |
| 7.6 Trattamento dei dati personali                         | 7  |
| 8.0 Tutela del segnalante                                  | 7  |
| 8.1 Riservatezza   | 7  |
| 8.2 Ritorsioni   | 8  |
| 9.0 Tutela del segnalato                                   | 8  |
| 10.0 Canale esterno di segnalazione: il canale ANAC        | 9  |
| 11.0 Divulgazione pubblica                                 | 9  |
| 19 0 Sanzioni  | 10 |



Rev. 0 del 11.12.2024

Pagina 2 di 10

#### 1.0 Premessa

Con l'approvazione del D.Lgs. 24/2023 (attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 23 ottobre 2019) tutti gli enti che adottano il Modello Organizzativo 231, quelli con più di 50 dipendenti - inclusi i soggetti del settore pubblico e privato - e quelli attivi in settori specifici come ad esempio i servizi finanziari, devono implementare un canale interno per la gestione delle segnalazioni di illeciti aziendali (Whistleblowing).

Lo scopo del Decreto D.Lgs. 24/2023 è proteggere i soggetti che segnalano eventuali violazioni lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

L'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS (di seguito anche "IRFMN" o "Istituto") ha adottato la presente procedura al fine di rispondere ai requisiti normativi e descrivere il processo di gestione delle segnalazioni. L'Istituto riconosce altresì il diritto del proprio personale ad effettuare eventuali segnalazioni a tutela dell'integrità e della trasparenza dell'Istituto stesso e dei valori etici che lo hanno sempre contraddistinto.

La presente procedura condivisa con la Direzione e l'Organismo di Vigilanza è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto in data 11.12.2024.

#### 2.0 Definizioni e riferimenti normativi

Whistleblowing: Segnalazione presentata da un soggetto a tutela dell'interesse pubblico e dell'integrità dell'ente.

<u>Violazione</u>: Evento, incidente, situazione, atto o omissione che ricada nel campo dell'applicazione di disposizioni normative.

<u>Gestore delle segnalazioni:</u> Funzione incaricata formalmente dall'ente che riceve, analizza e verifica le segnalazioni.

<u>Segnalante</u>: Persona fisica che effettua la segnalazione sulla base di informazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

<u>Segnalato</u>: Persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come soggetto al quale la violazione è attribuita.

<u>Facilitatore</u>: Persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo.

<u>Ritorsione</u>: Comportamento, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.



Rev. 0 del 11.12.2024

Pagina 3 di 10

D.LGS. 24/2023 Direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019 D.LGS. 231/2001 Linee Guida ANAC e Confindustria

# 3.0 Scopo e campo di applicazione

Lo scopo della Procedura Whistleblowing è di fornire ai destinatari che intendono segnalare una violazione, chiare indicazioni operative circa il contenuto, le modalità di trasmissione e la successiva gestione della segnalazione, garantendo contestualmente misure di riservatezza e tutela, ai fini di escludere eventuali condotte ritorsive.

La procedura si applica a eventuali violazioni, condotte illecite, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Istituto.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di segnalazione:

- fatti che possono integrare i reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- conflitti di interesse non dichiarati che possano cagionare danno all'Istituto (Codice di Condotta per l'Integrità della Ricerca);
- violazioni dei principi etici dell'Istituto (Carta dei Valori e Codice Etico);
- irregolarità negli adempimenti contabili-amministrativi o fiscali;
- comportamenti che possano ledere la salute o la sicurezza del personale dell'Istituto.

Sono escluse dall'applicazione del D.Lgs. 24/2023, le segnalazioni riguardanti contestazioni e rivendicazioni di carattere personale, in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'Istituto. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere: vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi e conflitti interpersonali tra il segnalante e un altro lavoratore.

#### 4.0 Destinatari

I destinatari della presente procedura, ossia coloro che possono procedere alle segnalazioni, sono:

- membri degli organi istituzionali;
- dipendenti a tempo determinato o indeterminato;
- tirocinanti, stagisti e volontari;
- consulenti e collaboratori;
- fornitori;
- ex dipendenti ovvero ex collaboratori, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite durante il rapporto di lavoro e/o di collaborazione.



Rev. 0 del 11.12.2024

Pagina 4 di 10

#### 5.0 Comunicazione e informazione

La presente procedura è pubblicata nel sito internet dell'Istituto alla pagina "Whistleblowing", nonché nella intranet alla sezione dedicata, dandone comunicazione a tutto il personale.

#### 6.0 Requisiti della segnalazione

La segnalazione deve riguardare violazioni di cui il segnalante è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La segnalazione deve essere:

- effettuata in buona fede, senza assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali;
- fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui il segnalante sia venuto direttamente a conoscenza;
- circostanziata, indicando chiaramente le circostanze di tempo e di luogo, la descrizione del fatto, le generalità del responsabile del fatto (o elementi utili alla sua identificazione) e ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza delle azioni segnalate e l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- corredata da documentazione utile a fornire elementi di fondatezza.

Non sono invece meritevoli di segnalazione le mere voci, il "sentito dire" e rivendicazioni o doglianze di carattere personale. In caso di segnalazioni prive di fondamento fatte allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio, l'Istituto adotterà misure appropriate e sanzioni disciplinari, in accordo con la normativa.

## 7.0 Canali interni di segnalazione

# 7.1 Gestore della segnalazione

Il Gestore della segnalazione (di seguito anche "Gestore") è la funzione incaricata formalmente dall'Istituto che deve occuparsi della gestione (ricevimento, analisi e verifica) delle segnalazioni. La Direzione dell'Istituto ha affidato la funzione di Gestore della segnalazione al Responsabile del Sistema Qualità dell'Istituto e Responsabile della Segreteria dell'Organismo di Vigilanza. Al fine di evitare il verificarsi di potenziali situazioni di conflitto di interessi che potrebbero sussistere nel caso in cui il Gestore coincida con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, l'Istituto ha previsto l'intervento di un altro soggetto che deve operare a garanzia che la segnalazione venga efficacemente gestita. Il soggetto di supporto al Gestore è stato individuato nella funzione del Responsabile dell'Ufficio del Personale.



Rev. 0 del 11.12.2024

Pagina 5 di 10

# 7.2 Gestione della segnalazione

L'Istituto mette a disposizione del personale diverse modalità di segnalazione, sia scritta che orale, tramite una piattaforma informatica dedicata alle segnalazioni Whistleblowing raggiungibile al link <a href="https://www.marionegri.it/whistleblowing">https://www.marionegri.it/whistleblowing</a>.

La piattaforma è fornita e mantenuta aggiornata da un soggetto esterno, risiede su cloud e nessun dato è tracciato e conservato nei server dell'Istituto, garantendo così la tutela della privacy, l'anonimato degli utenti e l'archiviazione delle informazioni in essa contenute.

Questo strumento informatico propone due differenti modalità di segnalazione: una "testuale" e una "audio" ed entrambe possono essere effettuate in forma anonima o in forma confidenziale. Nel caso di segnalazione "testuale" il segnalante accede alla pagina da compilare e, se opziona la forma confidenziale, può inserire i suoi dati, tra cui la mail privata e non quella aziendale. Qualora il segnalante scelga la modalità "audio" registra la segnalazione, mantenendo l'anonimato mediante tecniche di anonimizzazione. Anche in questo caso, se il segnalante opziona la forma confidenziale, può inserire i suoi dati, tra cui la mail privata e non quella aziendale.

In qualsiasi caso le informazioni oggetto della segnalazione, compresa l'identità del segnalante, sono trattate nel rispetto della normativa e dei regolamenti applicabili. I dati raccolti sono conservati in modo sicuro, sono accessibili solo al personale deputato alla gestione della segnalazione e sono trattati solo per scopi riconducibili ad essa.

Una volta inviata la segnalazione sulla piattaforma, il segnalante ottiene delle credenziali di accesso unico, che deve salvare e conservare con cura, in quanto, in caso di smarrimento, le stesse non possono essere recuperate o duplicate in alcun modo. Infatti solo queste credenziali permettono al segnalante di accedere successivamente alla sua segnalazione, visualizzarne lo stato e dialogare con il Gestore.

Ricevuta la notifica di arrivo della segnalazione, il Gestore invia al segnalante attraverso la piattaforma, l'avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data della comunicazione. Se necessario, richiede al segnalante eventuali precisazioni e integrazioni.

Inoltre, entro tre mesi dal ricevimento della segnalazione, il Gestore comunica al segnalante informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Le istruzioni di utilizzo della piattaforma Whistleblowing sono contenute nella "Guida per l'utente segnalatore" disponibile nella intranet al seguente link <a href="http://intranet.marionegri.it/it\_IT/home/istituto/Gestinterna/Segnalazioni\_Whistleblowing#">http://intranet.marionegri.it/it\_IT/home/istituto/Gestinterna/Segnalazioni\_Whistleblowing#</a>

In alternativa alla piattaforma, il segnalante può inviare una mail al Gestore delle segnalazioni per richiedere un incontro diretto presso l'Istituto, nel rispetto della massima discrezionalità. I contenuti della conversazione sono formalizzati in un verbale, secondo le prescrizioni del Decreto Whistleblowing. Il segnalante verifica i contenuti e conferma il verbale mediante la propria sottoscrizione.



Rev. 0 del 11.12.2024

Pagina 6 di 10

Come prevede il D.Lgs. n. 24/2023, l'Istituto ha informato le organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali dell'attivazione dei canali interni di segnalazione.

### 7.3 Verifica preliminare

Il Gestore procede alla verifica preliminare della segnalazione al fine di valutare che essa riguardi le violazioni identificate dal D.Lgs. 24/2023 e fornisca tutte le informazioni necessarie per procedere ad una prima valutazione e che il segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la segnalazione.

Nella valutazione di ammissibilità e fondatezza della segnalazione, il Gestore mantiene le interlocuzioni con il segnalante, a cui possono essere richieste, se necessario, integrazioni alla segnalazione.

È fatto divieto di distruggere i documenti o altre prove correlate alla segnalazione.

Nel caso in cui il Gestore non rilevi nella segnalazione i requisiti previsti dalla normativa e la ritenga palesemente non pertinente, può rigettarla e procedere all'archiviazione.

Nel caso in cui il Gestore, sulla base della valutazione preliminare, ritenga la segnalazione ammissibile e fondata procede con l'apertura della fase istruttoria, finalizzata a intraprendere ogni più opportuna azione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati.

#### 7.3.1 Fase istruttoria

Il Gestore della segnalazione è responsabile della fase istruttoria, in cui è supportato dagli istruttori di volta in volta competenti sulla base dell'oggetto della segnalazione.

La fase istruttoria rappresenta l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni e ad acquisire elementi utili alla valutazione delle stesse. Tale fase ha lo scopo principale di accertare la veridicità delle informazioni sottoposte a indagine e di formalizzare i fatti accertati, attraverso attività di verifica interna, con l'utilizzo di tecniche investigative obiettive ed il supporto delle funzioni aziendali competenti ed interessate rispetto al contenuto della segnalazione.

Nello specifico, per effettuare le necessarie verifiche, il Gestore può avvalersi del supporto degli Organi di Controllo (es. Organismo di Vigilanza) e delle funzioni interne competenti, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione o di altri elementi da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità.

In particolare, in tutti i casi rilevanti ai fini del Modello 231, il Gestore deve fornire immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza. Mentre le violazioni attinenti al Codice di condotta per l'integrità della ricerca vengono comunicate al Comitato per l'integrità della ricerca dell'Istituto.

Qualora siano necessarie audizioni del segnalante (o di altri soggetti interessati, testimoni o periti), le informazioni raccolte e/o i documenti consegnati devono essere archiviati e conservati ai fini della tracciabilità delle operazioni svolte.

#### 7.4 Esiti della segnalazione e comunicazione dei risultati

Al termine delle verifiche, il Gestore procede alla stesura di un report, che descrive il contesto della segnalazione (campo di applicazione della violazione), le attività di analisi svolte e i relativi risultati ottenuti. In caso di esito positivo della segnalazione con l'accertamento della violazione, il report deve inoltre riportare le azioni da intraprendere in relazione ai rilievi formulati. Nel



Rev. 0 del 11.12.2024

Pagina 7 di 10

caso di esito positivo della segnalazione, l'Istituto potrà intraprendere le opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti nei confronti del soggetto che ha commesso la violazione.

Qualora dalle verifiche effettuate non sia possibile accertare la violazione (esito insufficiente), il Gestore archivia la segnalazione.

Infine, nella eventualità che gli accertamenti risultino totalmente infondati, falsi o strumentali (esito negativo), il Gestore condivide i risultati con il Responsabile dell'Ufficio del Personale e la Direzione dell'Istituto. L'Istituto adotterà le azioni necessarie nei confronti del segnalante che consapevolmente segnali informazioni false.

In tutti i casi descritti il Gestore comunica al segnalante l'esito delle indagini svolte e le azioni intraprese.

Il Gestore deve predisporre periodicamente (almeno una volta all'anno) una relazione riepilogativa delle segnalazioni ricevute, descrivendo le indagini effettuate e le evidenze emerse da trasmettere al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

## 7.5 Archiviazione della segnalazione

Le segnalazioni e la documentazione a supporto devono essere opportunamente archiviate in formato elettronico e/o cartaceo a cura del Gestore e conservate non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

#### 7.6 Trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS. I dati personali acquisiti dall'Istituto sono trattati nel rispetto del Regolamento GDPR 2016/679/UE, come da informativa disponibile al link <a href="http://www.marionegri.it/media/privacy/Informativa\_privacy\_trattamento\_dati\_Whistleblowing.pdf">http://www.marionegri.it/media/privacy/Informativa\_privacy\_trattamento\_dati\_Whistleblowing.pdf</a>

#### 8.0 Tutela del segnalante

Come già sottolineato la corretta adozione di un sistema di segnalazione Whistleblowing permette di applicare misure di riservatezza e tutela nei confronti del segnalante.

#### 8.1 Riservatezza

- Il canale di segnalazione interno è sicuro e riservato;
- l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile. Si ricorda, inoltre, che la tutela della riservatezza del segnalante viene assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare;
- la protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante. La divulgazione dell'identità del segnalante e di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dalla cui rivelazione si possa dedurre direttamente o



Rev. 0 del 11.12.2024

Pagina 8 di 10

indirettamente l'identità del segnalante è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dalla legge, nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare il diritto alla difesa della persona coinvolta. In ogni caso, anche laddove la normativa vigente consenta la possibilità o obblighi a rivelare l'identità del Segnalante, prima della divulgazione di tali informazioni è necessario acquisire il consenso espresso di quest'ultimo o comunicargli in forma scritta le motivazioni alla base della necessità di tale rivelazione della sua identità;

- la protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte (facilitatore) e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

#### 8.2 Ritorsioni

Il modello per la gestione delle segnalazioni di violazioni o condotte illecite definito dall'Istituto impone l'esplicito divieto di attuazione di qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del segnalante e degli altri soggetti tutelati.

Si considera ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare al segnalante e/o agli altri soggetti tutelati, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Per ritorsioni si intendono, a mero titolo esemplificativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole:
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione.

In accordo con la normativa, l'Istituto adotterà misure appropriate per proteggere tutte le persone coinvolte, nei confronti di chiunque effettui qualsiasi forma di ritorsione o abbia minacciato di farlo.

#### 9.0 Tutela del segnalato

L'atto di segnalazione non è sufficiente per avviare alcun procedimento disciplinare nei confronti del segnalato. Per evitare conseguenze pregiudizievoli, anche al segnalato è riconosciuta la tutela alla riservatezza. Solo dopo la fase di verifica che evidenzi criticità o



Rev. 0 del 11.12.2024

Pagina 9 di 10

responsabilità attribuibili al segnalato, lo stesso viene informato dell'accertamento a suo carico e a sua volta può essere sentito per fornire eventuali informazioni.

### 10.0 Canale esterno di segnalazione: il canale ANAC

Ai sensi della normativa vigente, il segnalante può effettuare una segnalazione anche attraverso un canale esterno. Il ricorso a un canale di segnalazione diverso può avvenire solo ed esclusivamente in presenza di rigide condizioni previste dalla norma.

Il segnalante può utilizzare il canale esterno di segnalazione quando:

- il canale interno non è attivo o non è conforme al Decreto Whistleblowing;
- la segnalazione al canale interno non ha avuto seguito da parte dell'Istituto entro i termini previsti dalla normativa;
- il segnalante ha fondati motivi per ritenere che la segnalazione effettuata sul canale interno non verrebbe presa in carico;
- il segnalante ha fondati motivi di intravedere un rischio di atti ritorsivi in caso di segnalazione interna;
- il segnalante ha fondati motivi per considerare la violazione un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Tale ricorso deve essere quindi motivato e provato da documentazione da allegare alla segnalazione. È onere del segnalante valutare la ricorrenza di una delle situazioni elencate sopra prima di procedere con l'effettuazione di una segnalazione esterna.

Nel caso si verifichi una di queste ipotesi è possibile presentare una segnalazione esterna all'autorità competente "Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC – <a href="www.anticorruzione.it">www.anticorruzione.it</a>).

Le segnalazioni esterne sono effettuate dal segnalante direttamente all'ANAC, mediante i canali appositamente messi a disposizione. Si tratta, in particolare, di:

- piattaforma informatica;
- segnalazioni orali;
- incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

# 11.0 Divulgazione pubblica

Il Decreto Whistleblowing prevede inoltre che il segnalante può ricorrere alla divulgazione pubblica della segnalazione (es. tramite stampa o social), quando:

- la segnalazione sia al canale interno e sia al canale esterno (ANAC) non ha avuto alcun seguito;
- sussistano fondati motivi per considerare la violazione un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- fondati motivi per ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di atti ritorsivi

Anche in questo caso il segnalante deve dimostrare che le condizioni descritte sono fondate e documentate.



Rev. 0 del 11.12.2024

Pagina 10 di 10

#### 12.0 Sanzioni

La mancata osservanza della presente procedura e delle misure poste a tutela del segnalante comporta la possibilità di applicazione, da parte di IRFMN, delle sanzioni previste dal proprio sistema disciplinare interno, in linea con quanto previsto dalla normativa giuslavoristica nazionale applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento, ove presenti.

L'Istituto si riserva pertanto il diritto di intraprendere eventuali iniziative, anche in sede giurisdizionale, nel pieno adempimento delle previsioni normative vigenti ed applicabili. In particolare, la presente Procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa, diffamatoria o nei casi di dolo e colpa grave.

Si segnala che non è punibile l'Ente o la persona che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta, allorché sussistono entrambe le seguenti condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione;
- la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per beneficiare delle tutele (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi della legge; segnalazioni, interne ed esterne, effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni dettate dalla legge).

Oltre alle sanzioni interne all'Istituto, in caso di violazione delle misure di tutela del segnalante, anche ANAC potrà applicare alle persone fisiche o giuridiche eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, come previste dalla normativa vigente.